



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G. B. Grassi"

L.go Montenero, 3 - 23900 LECCO - tel. 0341.362726
Sito web: www.grassilecco.gov.it
E-mail: lcps01000d@istruzione.it PEC: lcps01000d@pec.istruzione.it
C.F. 83007760131



CONVENZIONE DI TIROCINIO

(Ai sensi DGR n° 3153 del 20/03/2012 – Indirizzi regionali in materia di tirocini)

Convenzione n. 020 Stipulata in data 11-6-19

TRA

LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.B.GRASSI" con sede legale in Lecco via Largo Montenero n. 3 e sede operativa in Lecco via Largo Montenero n. 3 codice fiscale 83007760131 d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", nella persona del Dirigente scolastico prof. Claudio LAFRANCONI nato a Mandello del Lario (LC) il 15/12/1959 codice fiscale LFRCLD59T15E879X

E

CHIESA SAN LORENTO con sede legale in via/piazza
VIA ALESSANDRO VOLTA, 3, Comune di BAUABIO Codice Fiscale
83004930133 / P. IVA _____ poi denominato "Soggetto
Ospitante", rappresentato dal Sig. DON BENVENUTO RIVA nato a
NIBIONNO il 23/03/52 codice fiscale PVIBVN52C73F887U

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari" e "Tirocini extracurriculari";
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sia sul territorio della Regione Lombardia sia su territori extraregionali, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuati per i tirocini extracurriculari, sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali;

Convenzione di tirocinio

Pagina 2 di 5

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Definizione del tirocinio

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta della Soggetto Promotore, si impegna ad accogliere presso la sede operativa in via ALESSANDRO VOLTA, 3, BALLABIO, studenti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, ai sensi della normativa vigente, o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8.

ART. 2 - Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ART. 3 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo (tutor interno) e da un tutor esterno (operante all'interno dell'azienda, o ente ospitante), individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle altre parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di

Convenzione di tirocinio

Pagina 3 di 5

puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor esterno, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

3. Il tutor esterno è designato dal Soggetto Ospitante, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Soggetto Promotore.

4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor esterno può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ART. 4 - Diritti e obblighi del tirocinante

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivazione adeguata e comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte, il numero di ore svolte e una valutazione sull'esito del tirocinio.

ART. 5 - Garanzie assicurative

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Gli alunni assicurati sono assicurati per infortuni e R.C. con AIG Europe limited rappresentanza generale per l'Italia con polizza n. 18710.
3. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Convenzione di tirocinio

Pagina 4 di 5

ART. 6 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) il Soggetto Promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore attraverso il modulo di Sicurezza sul Lavoro;

formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante, qualora necessaria;

- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs 81/08 sono a carico del Soggetto Ospitante; il Soggetto Promotore, su richiesta del Soggetto Ospitante, deve presentare il certificato di idoneità di ogni singolo allievo, rilasciato dal medico competente del Soggetto Promotore.

ART. 7 – Comunicazioni e controlli per i tirocini extracurricolari

1. Il Soggetto Promotore, qualora previsto, si fa carico di comunicare a Regione Lombardia la convenzione e ogni Progetto formativo individuale ad essa collegato, secondo le modalità definite con apposito atto dirigenziale;
2. Le parti si impegnano a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo dei tirocini;
3. Le parti concordano che il Soggetto Ospitante delega al Soggetto Promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

ART. 8 - Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.
2. Il Progetto Formativo Individuale, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, si colloca nel triennio dalla data di sottoscrizione del progetto alla data di conclusione del tirocinio.

	Convenzione di tirocinio	Pagina 5 di 5
--	---------------------------------	---------------

3. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

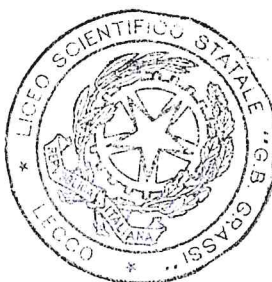
- a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b. qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c. crisi aziendale.

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto con lettera contenente la descrizione della causale del recesso e data dalla quale avrà effetto.

Lecco, 11/06/19

Soggetto Promotore
Liceo scientifico G.B. Grassi - Lecco
✶ prof. Claudio Lafranconi

Claudio Lafranconi



Soggetto Ospitante
Don Benvenuto Riva
DON. BENVENUTO RIVA
(cognome, nome, timbro e firma)

